

 <p>CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa Viale della Repubblica n. 24 63100, Ascoli Piceno Tel: 07362721, Fax: 0736272222 www.ciip.it, info@ciip.it</p>	<p>Documento per la pianificazione e gestione delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di disciplina della trasparenza secondo il modello integrato di cui all'art. 1 comma 2-<i>bis</i> L. 190/2012</p>	<p>REV. 01 del 30/03/2021</p>
	<p><u>2021-2023</u></p>	<p>Pag. 1 di 22</p>

**Documento per la pianificazione e gestione
delle attività in materia di prevenzione della
corruzione e di disciplina della trasparenza
secondo il modello integrato di cui all'art. 1
comma 2-*bis* L. 190/2012**

(2021-2023)

Adeguamento annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 66/2021 nella seduta del 30.03.2021

I. DEFINIZIONI.....	3
II. PREMESSA METODOLOGICA: NOZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012 E RIFLESSI SULL’AZIONE DI CONTRASTO AL MALAFFARE.....	4
III. CLASSIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ E INQUADRAMENTO SISTEMATICO	6
III.1 NATURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ – CONTESTO INTERNO	6
III.2 NATURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ – CONTESTO ESTERNO	7
III.3 INQUADRAMENTO DELLA SOCIETA’ NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 2-BIS D.LGS. 33/2013.....	7
IV. FINALITA’ E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL DGP E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’	13
V. RPCT: STATUTO ED ORGANIZZAZIONE	15
V.1 IL RPCT	15
VI. MODALITÀ E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN SENSO AMPIO.....	18
VI.1 ATTUAZIONE DEL DOVERE DI TRASPARENZA EX ART. 22 D.LGS. 175/2016 E D.LGS. 33/2013.....	18
VI.2 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	19
VII. OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	21
VIII. DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA L. 190/2012	

I. DEFINIZIONI

Il presente documento è funzionale ad illustrare le misure di pianificazione e gestione che contraddistinguono il modello integrato fra MOG 231 e misure integrative per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società ai sensi dell'art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012 s.m.i.

Considerata la trasparenza nella sua valenza di strumento per la prevenzione della corruzione, il presente documento illustra altresì la pianificazione e gestione adottata dalla Società agli effetti del D.Lgs. 33/2013.

Come da comunicato del Presidente dell'ANAC in data 2 dicembre 2020 il termine per la predisposizione e pubblicazione della Relazione Annuale del RPCT e per l'adeguamento annuale della pianificazione è stato differito al 31 marzo 2021.

Entro il termine di legge il RPCT ha pubblicato la Relazione Annuale.

Con il presente adeguamento CIIP procede nel percorso di attuazione che è stato comunque contrassegnato dal completamento della riorganizzazione e dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica cui il gestore del SII ha fatto fronte.

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) **DGP**: Documento per la pianificazione e gestione delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di disciplina della trasparenza secondo il modello integrato di cui all'art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012
- b) **RPCT**: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- c) **Referente/i**: titolare/i del flusso comunicativo che interagisce con il RPCT;
- d) **RePC**: Referente/i in materia di prevenzione della corruzione
- e) **ReT**: Referente in materia di trasparenza
- f) **PNA**: PNA Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- g) **D.Lgs. 231/2001**: D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- h) **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.
- i) **MOG 231**: Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.
- j) **Codice Etico**: codice di comportamento allegato del MOG 231
- k) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- l) **L. 190/2012**: L. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- m) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- n) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- o) **D.Lgs. 97/2016**: D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
- p) **D.Lgs. 175/2016**: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.

- q) **TUEL**: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.
- r) **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- s) **CIIP/Società**: Cicli Integrati Impianti Primari SPA
- t) **Garante Privacy**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- u) **ARERA**, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
- v) **AGID**: Agenzia per l'Italia Digitale o organismo equivalente
- w) **CDA**: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società
- x) **DG**: Direttore Generale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Società
- y) **OC**: Organo di controllo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società
- z) **Codice dei Contratti**: D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- aa) **SII**: Servizio Idrico Integrato
- bb) **RPD**: Responsabile Protezione Dati a termini delle leggi vigenti.
- cc) **PA**: Pubblica Amministrazione

II. **PREMESSA METODOLOGICA: NOZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012 E RIFLESSI SULL'AZIONE DI CONTRASTO AL MALAFFARE**

Con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021 con il dichiarato obiettivo, fra l'altro, di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni già fornite a partire dal 2013, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

A tal proposito, CIIP prende atto della conferma della nozione di corruzione già delineata nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (cfr. par. 2.1., pag. 7).

Ne consegue una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali *“concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del*

Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito" (PNA 19, Parte I, pag. 12).

In tale contesto di "collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione", la disciplina della trasparenza diventa uno strumento "anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione" (PNA 2019, pag. 13).

Secondo l'assetto delineato dall'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mentre la disciplina della trasparenza diventa uno strumento "anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione" (PNA 2019, pag. 13).

CIIP applica tale disposto normativo mediante l'adozione del modello integrato fra MOG 231 e misure per la prevenzione della corruzione istituzionalizzato ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012.

Preso atto della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012 e dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla "compatibilità" quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si conferma la necessità di procedere mediante:

- -analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- -ricognizione delle norme, ivi comprese quelle del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;

attività che è effettuata, tenendo anche conto dell'indirizzo dell'ANAC di cui alla delibera n. 1134 in data 8 novembre 2017, richiamata dal PNA 2019, che intende il criterio di compatibilità "come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti" (PNA 2019, pag. 114).

La Società, infatti, è un soggetto giuridico autonomo e, d'altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica Amministrazione e Società controllata dalla Pubblica Amministrazione, sanandosi l'originario eccesso di delega del D.Lgs. 33/2013 (emanato in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 L. 190/2012 e non dei precedenti commi

15/33, come ben chiarito dal comma 34 tuttora appunto non abrogato) ma anche a valle in ragione della tipologia e dell'oggetto sociale della Società e quindi anche dell'attività di impresa svolta, dovendosi tenere conto che CIIP ha per missione la gestione del SII, in quanto gestore affidatario del SII secondo il modello in house providing.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa il corretto dimensionamento delle misure integrative rispetto al MOG 231, che è oggetto di revisione entro la scadenza del 31 marzo 2021 nel contesto del complessivo modello integrato.

Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, ARERA, AGID in parte qua etc.) e locali (EGATO, Enti pubblici partecipanti al capitale sociale, vigilanti ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni, oltreché in ragione del processo di adeguamento al PNA 2019, a seguito dell'evoluzione della normativa e di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti.

III. CLASSIFICAZIONE DELLA SOCIETA' E INQUADRAMENTO SISTEMATICO

III.1 NATURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' – CONTESTO INTERNO

CIIP è una società per azioni partecipata da Enti locali e costituita secondo il modello *in house providing* ai sensi dell'art. 113 5° co. lett. c) TUEL a seguito della fusione per incorporazione della società "*Vettore Servizi Ambientali Integrati spa*" in CIIP– Cicli Integrati Impianti Primari spa.

CIIP è gestore di servizio pubblico a rilevanza industriale che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, come meglio descritto all'art. 4 dello Statuto, ove è puntualizzato l'oggetto sociale della società.

Si tratta, pertanto, di una impresa pubblica dei settori speciali, secondo la nomenclatura della contrattistica pubblica, qualificabile ai sensi dell'art. 4 2° co. lett. a) D.Lgs. 175/2016.

Si tratta di un gestore che eccelle sia per efficienza che per efficacia del SII, in quanto:

- CIIP vanta un elevato livello infrastrutturale nella gestione del servizio con una capillarità della rete acquedotto molto superiore alla media nazionale e a quella del Centro Italia;
- CIIP presenta un volume di capitale investito superiore rispetto alla media nazionale e rispetto alla media del Centro Italia;
- CIIP presenta un costo per abitante del servizio in linea con la media italiana e inferiore al Nord-Est e Centro Italia;

- CIIP presenta un costo del servizio per km di rete acquedotto al di sotto della media di tutte le aree.

CIIP è sottoposta, in ragione e con riferimento al servizio pubblico reso al controllo delle Autorità competenti oltretutto ai controlli da parte dei Soci in ragione della natura di pubblica amministrazione locale di questi ultimi.

Sotto il profilo dell'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea non intervengono partecipazioni rilevanti.

CIIP ha comunque promosso l'applicazione dei principi di trasparenza alla propria società controllata.

III.2 NATURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' – CONTESTO ESTERNO

I rapporti con i Soci nello svolgimento dell'attività in house providing trovano il loro inquadramento primario nello Statuto e nei regolamenti adottati con gli stessi.

La tipologia delle attività è di tipo industriale e verso i terzi.

La Società ha rapporto diretto con gli utenti del servizio pubblico.

L'accesso al mercato per l'acquisto di beni e servizi da parte della Società è disciplinato dal Codice dei Contratti e dai regolamenti interni.

III.3 INQUADRAMENTO DELLA SOCIETA' NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 2-BIS D.LGS. 33/2013

La Società, in quanto gestore di servizio pubblico *in house providing* deve includersi fra "le società a partecipazione pubblica" di cui all'art. 2 1° co. lett. n) e o) D.Lgs. 175/2016.

Infatti, in ragione della tecnica legislativa adottata e quindi in forza delle definizioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 175/2016 le società in house non sono apparentabili con le società a controllo pubblico, come dimostra del resto l'esistenza all'interno dell'articolo di definizioni differenti per le due tipologie di società come anche per il controllo ex art. 2359 cod. civ. rispetto al controllo analogo.

In tal senso, si è espressa altresì la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con sentenza 22 maggio 2019 n. 16.

Tuttavia, l'ANAC mediante la deliberazione n. 1134/2017, richiamata dal PNA 2019 ha apparentato, ai soli fini della disciplina anticorruzione, società in house e società a controllo pubblico.

CIIP, pertanto, prende atto e adotta il paradigma delle società a controllo pubblico ai fini della disciplina di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

III.3.1. – Ricognizione delle norme del D. Lgs. 33/2013 applicabili alla Società

Per quanto chiarito al par. III.3. del presente documento, occorre individuare quali siano le norme

del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

- a) in ragione del richiamo al canone della "compatibilità" da parte dell'art. 2-bis 2° co. D.Lgs. 33/2013;
- b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società sia preposta, occorrendo pertanto chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di CIIP quali siano gli obblighi effettivamente attuabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

III.3.1.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, individuare, a partire dalle previsioni del D.Lgs. 33/2013, le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica natura e operatività di CIIP.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9, 10, 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali, salvo tematiche come l'istituto dell'accesso civico, che trovano sistemazione in altra parte del DGP.

Non è applicabile l'art. 9-bis in quanto afferisce a specifiche banche dati né gran parte dell'art. 10 e dell'art. 12 che afferiscono all'organizzazione e al funzionamento della PA.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15-bis, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 15 perché riferibile alla sola PA, l'art. 15-ter in ragione della sua estraneità rispetto all'oggetto sociale di CIIP, l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego, l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, da abbinarsi con le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, quando applicabile in via residuale, art. 40.

Non sono applicabili gli artt. 38, 39, 41, 42 in quanto ir riferibili alla Società in ragione della sua missione istituzionale.

III.3.1.2. – Stralciate, dunque, le norme non applicabili, si procede ad operare alcune

puntualizzazioni rispetto a criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti, onde condividere in modo trasparente i criteri esegetici adottati.

III.3.1.2.1. – In ragione del canone espresso dall'art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, come da ultimo sottolineato anche dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nella delibera n. 11/2019 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non “sono” Pubblica Amministrazione ma sono esclusivamente destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, “*in quanto applicabile*”.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione vi è che, ove la disciplina del D.Lgs. 33/2013 si connota per il richiamo a istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente per la Pubblica Amministrazione tali istituti ed obblighi non si estendono, in virtù del richiamo, alla Società, proprio in ragione del filtro della compatibilità. In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono cancellare che la Società sia portatrice di una ontologia del tutto differente rispetto alla PA, tanto più nel caso di specie per la poliedrica e peculiare missione.

A tal proposito, è appunto pacifico che dopo l'introduzione dell'art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, le norme del Codice Civile costituiscono la regola generale rispetto al complesso di norme eccezionali delineate dal D.Lgs. 175/2016.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013), n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltreché degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.Lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata “*nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali*” e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei “*dati personali*” come previsto dalla legge.

Tale previsione è rafforzata dall'espressa previsione di diniego di cui all'art. 5-bis 2° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013.

Il richiamo ai “*dati personali*” porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

In tal senso, si ricorda che le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)

e relativa disciplina attuativa sono direttamente applicabili e non possono essere derogate dalla disciplina nazionale di settore di prevenzione della corruzione in virtù del primato del diritto europeo. Pertanto, **anche la pubblicazione di dati personali è soggetta al rispetto dei principi del GDPR e relativa disciplina attuativa**, come da art. 5, ed è consentita soltanto quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 6 che rendono lecito il trattamento (consenso, contratto, obbligo di legge, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse), come delineato nel D.Lgs. 10 agosto 2019 n. 101.

III.3.1.2.2. – Il quadro si completa con l'individuazione delle esimenti di cui all'art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013 ivi previste anche rispetto all'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5 2° co. D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

A tal proposito, CIIP è chiamata a contemperare la pubblicità della trasparenza con ulteriori interessi, tenuto conto, in primis, dell'attività esercitata.

Si avverte sin da ora che sono comunque sottratti all'accesso civico:

- informazioni relativi ai siti e agli impianti di competenza del gestore del SII;
- la segnalazione da parte di un dipendente o di terzi di eventuali condotte illecite in seno alla Società, di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione di altro rapporto giuridico intessuto con CIIP.

Si avverte sin da ora che possono comunque essere sottratti all'accesso:

- le informazioni i cui dati costituenti non siano di titolarità di CIIP;
- le informazioni che afferiscano la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e i segreti tecnici e comunque relativi all'attività di impresa;
- per la parte che interessa, atti e documenti che contengano incidentalmente informazioni rispetto agli oggetti di cui ai punti precedenti;
- le informazioni che siano qualificabili come ambientali ove ricorrano le esimenti di cui all'art. 5 D.lgs. 195/2005.

Per quanto ivi non previsto, si applica l'art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013.

III. 3.1.3.– Si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 attualmente vigente e come sopra perimetrato, anche ai fini della cura del Sito Istituzionale, quanto alla Sezione dedicata alle pubblicazioni ex D.Lgs. 33/2013:

Art. 9: l'apposita sezione collocata nell'*home page* del sito istituzionale è nominata, seguendo anche un suggerimento dell'ANAC ribadito nella delibera n. 1134/2017, "*Trasparenza ed integrità*", in quanto il riferimento alla parola "*Amministrazione*" può indurre in errore il cittadino,

tanto più nel caso di specie ove la Società è un gestore di servizio di tipo industriale e sul punto si provvede anche ad effettuare una presentazione coerente della Società.

Artt. 10 e 12: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8 dell'art. 10, l'obbligo di cui alla lett. b) e c) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei alla Società in quanto tale, mentre per quanto concerne la lett. a) la Società adotta il MOG 231 e le misure integrative a termini dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012. In tale senso è revisionata la voce "*Disposizioni Generali*", inserendo nella sottovoce dedicata alla L. 190/2012 anche l'indicazione delle persone che esercitano le funzioni di RPCT e di Referenti e la documentazione relativa. Sotto la voce "*Disposizioni generali*", sono riuniti il MOG 231, per quanto ritenuto pubblicabile, e le misure integrative di prevenzione della corruzione allegare oltreché il DGP come anche l'indicazione della persona che esercita le funzioni di RPCT e di Referenti. E' altresì pubblicata una selezione di documenti riferibili alla Società. Si risponde alle ulteriori richieste della norma, pubblicando documentazione relativa all'organizzazione della società e alla sua articolazione.

Art. 13: la norma è applicata sotto la voce "*Organizzazione*" e sotto la medesima voce sono anche pubblicati i contenuti previsti dall'art. 14 D.Lgs. e le dichiarazioni rese.

Art. 14: La Società si conforma all'interpretazione dell'ANAC che richiede di pubblicare i dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i dirigenti, previamente raccolte le autorizzazioni dei componenti dell'organo gestorio, restando comunque salve le indicazioni della giurisprudenza quanto al contenzioso sul tenore e l'interpretazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 rispetto ai dirigenti. Pur prendendo atto della soluzione dell'ANAC, il problema interpretativo rimane attuale alla luce del DGPR e relativa normativa di attuazione in quanto permane il riferimento di cui all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "*amministrazione e gestione*" sono distinti da quelli "*di indirizzo politico*" oltreché il richiamo all'art. 22 2° co. ultimo periodo D.Lgs. 33/2013 per cui nei siti della PA titolare di partecipazione societaria occorre pubblicare il nominativo dell'amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo. I dati relativi al Consiglio di Amministrazione sono inseriti nella voce "*Organizzazione*" mentre i dati relativi alla dirigenza sono inseriti nella voce "*Personale*".

In tal senso, si condividono i seguenti chiarimenti: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea, salvo diversa previsione da Statuto; b) per il *curriculum* vale quanto da GP 243/2014; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub* par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

Art. 15: la norma richiama diverse tipologie di incarichi, per i quali si pubblicano i dati disponibili. Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all'art. 1 2° co. D.Lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub* par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. TUPI che si riferisce soltanto alla PA.

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. TUPI. E' inapplicabile il riferimento al “personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico”. I dati sono pubblicati nella sottovoce “Personale”.

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto CIIP non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del “concorso” ma semmai procede alla selezione nel rispetto dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016 e conseguente regolazione interna. Nella sottosezione “Selezioni del Personale” si pubblicano i contenuti relativi alle selezioni del personale in aderenza a quanto chiarito dal Garante della Privacy.

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale. I contenuti sono riuniti nella voce “Performance”.

Art. 21: Alcuni documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irriveribile alla Società. Si fa riferimento alla prassi aziendale.

Art. 23: a seguito della pressochè totale abrogazione dell'articolo, sono state previste le voci “Attività” e la voce “Atti ex art. 23 D.Lgs. 33/2013”. In quest'ultima voce sono riuniti sia gli adempimenti annuali di cui all'art. 1 comma 32 l. 190/2012 sia la notizia delle procedure in corso sia degli esiti delle procedure. Di tal modo si è ottemperato anche alla previsione dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013.

Artt. 26 e 27: tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltrechè ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all'intervenuta modifica ad opera dell'art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC e da ultimo al PNA 2019.

Art. 29: si intende la pubblicazione dei bilanci, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 30: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "*informazioni identificative*" rispetto agli impianti di servizio pubblico riferibili a CIIP. Sono pubblicati i canoni di locazione.

Art. 31: si stabilisce l'attenzione alla privacy, secondo il PG 243/2014, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva ad hoc ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi ("*unitamente agli atti cui si riferiscono*").

Art. 32: la norma richiede la pubblicazione di eventuale carta dei servizi o di regolamento per l'accesso del pubblico e documenti eventualmente ulteriori collegati ai primi. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la PA. Si rinvia alla voce "*Servizi erogati*".

Art. 33: Si pubblicano allo stato i tempi medi di pagamento.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività istituzionale.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici in parte qua.

Art. 37: la norma si sovrappone parzialmente all'art. 23 1° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, l'unico senso possibile può essere quello che la norma voglia ribadire che occorre rispettare la normativa di riferimento e pubblicare i bandi e gli avvisi a contrarre, il che è regolarmente compiuto da CIIP.

Art. 38: il primo comma della norma è applicabile sotto il profilo della pubblicazione del documento di programmazione degli investimenti, in quanto CIIP è gestore di servizio pubblico cui compete a realizzazione degli investimenti. I restanti istituti menzionati nel primo comma afferiscono la Pubblica Amministrazione. I dati sono pubblicati nella voce "*Opere pubbliche*".

Art. 40: CIIP fa propri i casi di esclusione della pubblicazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 195/2005 che sono riportati nel Regolamento relativo all'accesso civico.

III.3.2. – Altre misure di pubblicazione

La Società, per le sue caratteristiche strutturali e per sua attività, si riserva altresì di effettuare pubblicazioni anche non prettamente riconducibili agli obblighi di legge e afferenti, ad esempio, all'individuazione e ai rapporti con i partners.

Stante, inoltre, la riconoscibilità all'interno dell'organizzazione di più aree con puntuale e differenziata missione, si procede alla formazione di un calendario condiviso fra RPCT e Referenti in ordine all'individuazione della documentazione da pubblicare e la relativa cronologia temporale di adempimento dell'obbligo di pubblicazione

IV. FINALITA' E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DGP E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

IV.1. – Come chiarito in precedenza, CIIP adotta un sistema ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012 formato da MOG 231 e misure integrative per la prevenzione della corruzione e fondato su una effettiva integrazione mediante condivisione di talune procedure di parte speciale che formano parte integrante del MOG 231 e sono altresì misure integrative di prevenzione.

Tale impostazione, assunta l'inaccoglibilità del suggerimento volto alla conservazione di tutte le misure integrative all'interno del MOG 231, vista la totale indipendenza ed estraneità fra ODV e RPCT, come da ultimo ribadita dal PNA 2019 (cfr., in particolare, pag. 115), ha determinato la necessità di creazione del presente documento ove elencare le misure integrative di prevenzione, sia pure parzialmente condivise con il MOG 231, e operare la ricognizione dell'organizzazione e delle attività in cui si dispiega il sistema di prevenzione della corruzione.

IV.2. - Il DGP è, pertanto, un documento approvato dal CDA su proposta del RPCT che contiene l'illustrazione degli indirizzi e dell'assetto adottato dalla Società a termini della L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione in senso ampio e quindi anche comprensiva della disciplina della trasparenza e offre le opportune informazioni.

Coerentemente il DGP contiene:

- la classificazione della Società e assetto della disciplina ai fini della L. 190/2012, con specifico riferimento anche agli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;
- illustrazione del sistema di prevenzione per la corruzione e dei documenti correlati fra cui il DGP e, quali allegati, e le misure integrative generali e speciali, queste ultime condivise con il MOG 231;
- lo Statuto e l'organizzazione del RPCT, ivi compreso il Sistema dei referenti;
- l'illustrazione delle modalità e degli strumenti della pianificazione e gestione per la prevenzione ex L. 190/2012.

IV.3. - Il DGP, pertanto, è uno strumento di informazione preventiva e trasparente ma anche funzionale al monitoraggio dell'adeguatezza del complessivo sistema di prevenzione ex L. 190/2012.

Il DGP è, inoltre, vista la specificità di ciascuna Società e le necessità di adattamento, in particolare, della disciplina in materia di trasparenza, utile strumento informativo in caso di ispezione degli Enti deputati, in quanto si ritiene che la condivisione *ex ante* in modo chiaro ed intellegibile del complesso del sistema ex L. 190/2012 e delle azioni correlate sia parte integrante della stessa efficacia ed efficienza del sistema medesimo.

IV.4.- Il presente DGP e i suoi allegati sono sottoposti a revisione annuale, adottando un indirizzo dell'ANAC (PNA 2019, pag. 112), che seppure rivolto primariamente alla PA e al relativo Piano Triennale, viene assunto per la sua evidente utilità, condividendosi l'idea di fondo che *“il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento”*.

IV.4.1. - Si specifica, in tal senso, che il RPCT è tenuto alla verifica annuale dell'adeguatezza del sistema di prevenzione, da concludersi in tempo utile per il deposito della Relazione Annuale del RPCT ma che, ferma tale attività, il RPCT potrà senz'altro confermare i contenuti delle misure integrative per la prevenzione della corruzione e quindi i contenuti del DGP, nel caso in cui nell'anno in corso di chiusura non si siano verificati fatti rilevanti ai sensi della L. 190/2012.

IV.4.2.- In ogni caso, le misure integrative di prevenzione sono sottoposte ad aggiornamento quando necessario e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni oltreché in coordinamento con i processi di adeguamento del MOG 231, anche a seguito dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, intesa come comprensiva anche della trasparenza, oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti e certamente laddove, a seguito della vigilanza del RPCT, siano emersi anche semplicemente degli indizi di manifesta inadeguatezza rispetto all'evoluzione organizzativa della Società.

IV.5. - La Società procede alla progressiva attuazione delle misure illustrate nel DGP.

V. RPCT: STATUTO ED ORGANIZZAZIONE

V.1 IL RPCT

Preso atto dell'indirizzo del PNA, verificata l'inattuabilità per ragioni organizzative e di carenza del personale della soluzione privilegiata dall'ANAC, tenuto conto dell'assenza di un obbligo di legge in merito all'adozione della figura del RPCT rispetto alle società e altresì della previsione statutaria, il RPCT è individuato nella persona del dott. Maurizio Marucci.

In tal senso, si prende atto che l'ANAC nel PNA 2019, che costituisce atto di indirizzo ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012, richiamando la deliberazione 1134/2017, contempla comunque l'ipotesi che: a) il soggetto che svolge la funzione di RPCT sia un soggetto esterno alla società (cfr. deliberazione 1134/2017, pag. 28); b) il soggetto che svolge la funzione di RPCT sia

appartenente agli organi di controllo (cfr. PNA 2019, pag. 88) e in ogni caso conferma l'autonomia organizzativa di ciascun Ente (cfr. PNA 2019, pag.115).

In tal senso, ai fini dell'autonomia e indipendenza del RPCT, si sottolinea che l'art. 27 dello Statuto consente di verificare sotto il profilo dei condizioni di ammissione alla carica di Sindaco ampia garanzia di indipendenza e assenza di conflitti di interesse, tanto più ove a termini dell'art. 28 dello Statuto la revisione legale dei Conti è esercita da società di revisione.

La modifica rispetto alla persona del RPCT, al suo status e al rapporto con i Referenti, deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del presente documento, con puntuale indicazione del provvedimento assunto all'interno dello stesso.

Lo svolgimento dell'incarico di RPCT non dà luogo al riconoscimento di compenso ad opera della Società.

Al RPCT spettano in via convenzionale i compiti previsti dalla L. 190/2012 per il RPCT della PA e i compiti previsti dal D.Lgs. 33/2013 oltreché i compiti previsti dalle norme di legge applicabili e dai regolamenti e provvedimenti dell'ANAC.

Per l'espletamento di tali compiti, il RPCT è destinatario di specifici *budgets* oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Al RPCT si accompagnano i Referenti del RPCT che svolgono attività di vigilanza e presidio e riferiscono e rispondono direttamente, per l'esercizio di tali funzioni, al RPCT.

Lo Statuto del RPCT e del Sistema dei Referenti e relativi ruoli, doveri e responsabilità anche degli Organi della Società e del personale in relazione all'attuazione della prevenzione della corruzione in senso ampio, ivi compresa l'attuazione del dovere di trasparenza ex art. 22 D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 33/2013, è definito mediante appositi regolamenti, che costituiscono misure integrative per la prevenzione della corruzione:

- a) Regolamento per l'attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione L. 190/2012;
- b) Regolamento per l'attuazione del dovere di trasparenza a termini dell'art. 22 D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 33/2013;
- c) Regolamento per l'accesso civico.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente DGP si rinvia ai predetti Regolamenti (rispettivamente All. 1, 2, 3).

V.1.1. – Il Sistema dei Referenti

In attuazione dell'indirizzo del PNA 2019, il RPCT è dotato di un Sistema dei Referenti.

V.1.1.1. – I Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

I RePC sono individuati e coincidono con le figure apicali delle seguenti aree e funzioni:

- Funzione Affari Generali nella persona della Dott.ssa Iole Mariani;
- Area Tecnica nella persona dell'Ing. Carlo Ianni;
- Area Amministrativa nella persona del Dott. Cesare Orsini;
- Funzione Sistema di Gestione Integrato SGI e Infrastrutture Tecnologiche nella persona dell'Ing. Cristiana Bollettini

Il ReT è individuato e coincide con la figura apicale della seguente area e funzione

- Funzione Legale nella persona della Dott.ssa Rosalba Del Vecchio;

Qualsiasi modifica della struttura dei Referenti e/o rispetto alle persone individuate deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità, su proposta del RPCT, con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del presente documento, con puntuale indicazione della motivazione all'interno dello stesso.

V.1.1.2. – Al Sistema di vigilanza e presidio attivo formato da RPCT e Referenti si affianca l'imprescindibile dovere degli Organi della Società, del Direttore Generale, della dirigenza e del personale di collaborare attivamente ed autonomamente con il RPCT e con i Referenti sia in fase di attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione che in fase di verifica e revisione, in attuazione per via convenzionale e in coerenza con quanto stabilito all'art. 1 9° co. L. 190/2012 per la PA (PNA 2019, pag. 93).

V.1.2. – Rapporti del RPCT con l'ODV.

A termini della deliberazione n. 1134/2017, come richiamata dal PNA 2019, RPCT e ODV sono chiamati a coordinarsi e collaborare nell'aggiornamento delle misure di prevenzione e quindi anche nei protocolli del MOG 231 ove costituiscano misure di prevenzione.

Il RPCT e l'ODV svolgono separatamente i loro compiti e sono funzioni del tutto distinte anche ai fini della responsabilità.

V.1.3. – Rapporti del RPCT con RPD

Il coordinamento è assicurato dal Referente per la Trasparenza.

Puntuale dettaglio dei rapporti fra RPCT e RPD è affrontato allo stato nel Regolamento per l'accesso civico.

Il RPCT provvede a verificare la necessità di ulteriore implementazione delle regole in materia di flussi comunicativi fra le funzioni e, all'esito, l'individuazione di una eventuale ulteriore procedura.

V.1.4. – Rapporti del RPCT con gli Organi della Società

Si rinvia ai Regolamenti di cui al punto V.1. del presente DGP, salvo quanto previsto dal PNA 2019 (cfr. in particolare, pag. 114 e ss.).

V.1.5. – Rapporti con l'ANAC

Si rinvia ai Regolamenti di cui al punto V.1. del presente DGP, salvo quanto previsto nel PNA 2019 con riferimento all'ANAC (pag. 99 e ss.).

VI. MODALITÀ E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN SENSO AMPIO

VI.1 ATTUAZIONE DEL DOVERE DI TRASPARENZA EX ART. 22 D.LGS. 175/2016 E D.LGS. 33/2013

Tale dovere è attuato attraverso le seguenti azioni e il ricorso alle seguenti misure integrative:

1. nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio da parte dei Referenti anche per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico a termini dei rispettivi Regolamenti previsti Cap V del presente documento, che costituiscono misure integrative per la prevenzione della corruzione;
2. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 secondo quanto previsto nei Regolamenti di cui al Capo V del presente documento e gli indirizzi di cui al presente documento;
3. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante cura della presa visione dei Regolamenti in materia di cui al Capo V del presente documento e del Codice Etico ed accettazione da parte di tutto il personale oltreché formazione di quest'ultimo.

Quanto all'Azione n. 1, richiamato quanto precisato nel Cap. V, si prevede apposita attività di aggiornamento del RPCT.

Quanto all'Azione n. 2, salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al punto V.1. lett. b), il Sito Istituzionale è aggiornato con cadenza almeno semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge e in ragione dello scadenziario. Anche in quest'ultimo caso, la Società si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

Quanto all'Azione n. 3, con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 d.lgs. 33/2013, la Società adegua il Regolamento per l'accesso civico già menzionato al punto V.1. lett. c).

Inoltre si prevede che il Codice Etico e le altre misure, siano sottoposti a tutto il personale per

conoscenza ed accettazione di ogni adeguamento intervenuto. A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale o con mezzi alternativi affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

La pubblicazione dei Regolamenti in materia di cui al Cap V sul Sito istituzionale vale ai fini della formazione del personale. E' eseguita comunque specifica attività di formazione in caso di aggiornamento degli obblighi previsti dalla legge o dalla regolamentazione adottata dalla Società.

VI.2 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società attualmente ha adottato una mappatura che ha consentito di individuare i "processi sensibili" con riferimento alle principali aree di rischio.

La Società nel corso del mese di gennaio 2021 ha portato a termine una complessa opera di riorganizzazione sulla base della quale procede alla revisione della mappatura sin qui adottata ai sensi dell'Allegato 1 del PNA 2019 e tenuto conto della revisione del MOG 231.

Alla specifica mappatura delle aree di rischio, che costituisce allegato del presente documento (All. A), che si conferma per la sua utilità si affianca l'individuazione delle aree di rischio secondo i criteri di cui all'allegato 1 de PNA 2019 (A1), che sarà oggetto di implementazione all'asestamento della riorganizzazione.

La complessiva attività di prevenzione della corruzione, nella nozione di cui al Cap. II, è attuata attraverso le seguenti azioni e il ricorso alle seguenti misure integrative:

1. nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio dei Referenti a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) del presente documento, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione;
2. l'attuazione degli impegni assunti a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) predetto, secondo gli indirizzi di cui al presente documento;
3. l'attribuzione al RPCT anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato e di prevenzione del malaffare mappate, a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) e dovere di aggiornamento della mappatura nei termini di seguito chiariti;
4. il monitoraggio e la revisione delle misure secondo quanto previsto nel Cap. IV del presente documento;
5. redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC;
6. la verifica secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconferibilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi mediante il Regolamento adottato dalla Società in materia che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All. 4);

7. presidio della materia del conflitto di interessi, con specifica previsione nel Codice Etico, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All. 5) ed ulteriore attività di prevenzione come da programmazione;
8. presidio del divieto di cd. pantouflage con riferimento alle assunzioni e al conferimento di incarichi
9. la procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento adottato (All. 6);
10. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante l'adozione del Codice Etico, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale anche attraverso la pubblicazione dei Regolamenti oltreché di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili.
11. Le procedure e i protocolli individuati dal MOG 231 a presidio delle aree di rischio e dei processi sensibili, che costituiscono misure condivise ed individuano altrettanto misure integrative per la prevenzione della corruzione.

Con riferimento all'azione n. 6 e alla relativa misura integrativa, si precisa che il Regolamento prevede che, quanto alla verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità relativamente all'organo gestorio, il RPCT operi secondo puntuale Regolamento ex DLgs 39/2013. All. 4

Si individua come obiettivo di operare un approfondimento degli indirizzi di cui al PNA 2019 con riferimento al divieto di cd. pantouflage.

Con riferimento all'azione n. 7 e alla relativa misura integrativa, preso atto degli indirizzi del PNA 2019, si individua l'obiettivo di monitorare l'attuale assetto, onde verificare la necessità o meno di regolamenti supplementari.

Con riferimento all'azione n. 8 e alla relativa misura integrativa, si cura di prevedere disposizioni specifiche nei regolamenti relativi alle assunzioni e al conferimento di incarichi

Con riferimento all'azione n. 9 e alla relativa misura integrativa, si precisa, vista la L. 30 novembre 2017 n. 179 e tenuto conto, in forza della stessa:

- dell'estensione espressa della disciplina dell'art. 54-bis d.lgs. citato ai dipendenti dell'ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in sede di riforma dell'art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. ad opera dell'art. 1 della l. predetta l. n. 179/2017;
- dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 s.m.i. anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;
- considerato che l'elenco dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 non esaurisce le ipotesi di illecito che la disciplina in materia di prevenzione del malaffare contempla;

Il Regolamento non afferisce la procedura di segnalazione ad opera dei dipendenti e dei terzi individuati dall'art. 54-*bis* d.lgs. 165/2001 s.m.i. all'ANAC.

Si segnala, quindi, debitamente che sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del Regolamento, visto il perimetro della l. 179/2017, è più ampio in quanto sono contemplati tutti i terzi e sono contemplate anche le ipotesi di illecito non riconducibili ai reati alla cui prevenzione è disposto il MOG. 231.

Per conseguenza, per le tutele nei confronti dei terzi e con riferimento alle segnalazioni, come sopra non contemplati dalla legge, il Regolamento opera in via primaria.

Il Regolamento, inoltre, ha forza autonoma anche rispetto ai presidi di legge nella misura in cui risultino difficoltà interpretative in ragione della nomenclatura adottata nella l. n. 179/2017 per individuare i soggetti a morfologia societaria.

Si prende atto dell'approvazione del Regolamento di cui alla deliberazione ANAC 1° luglio 2020 n. 690.

VII. OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021-2023

In attuazione degli indirizzi del PNA sono qui identificati gli obiettivi con precisazione anche dei tempi di attuazione:

a) Entro il 31.12.2021:

- Implementazione della Mappatura all'esito dell'asestamento dell'organizzazione societaria in applicazione delle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 del PNA 2019
- Ciclo di formazione dell'organo gestorio e di controllo, della dirigenza e del personale;
- Implementazione del Regolamento in materia di accesso civico;
- Verifica del Registro degli accessi;
- Approfondimento degli indirizzi di cui al PNA 2019 con riferimento alla nuova organizzazione rispetto alle problematiche relative alle azioni di intervento (con riferimento al divieto di cd. pantouflage e conflitto di interessi).

b) Per ogni annualità:

- All'esito dell'annualità, verifica ed eventuale revisione del DGP e delle misure secondo le modalità di cui al Cap IV del presente documento con motivazione di adeguatezza in caso sia ritenuto necessario evitare la modifica.

VIII. DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA L. 190/2012

VIII.1. - I documenti rilevanti ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione in senso ampio sono:

A. Mappatura ex L. 190/2012 (A e A1)

B. Misure integrative per la prevenzione della corruzione, di seguito elencate:

- 1) Il presente DGP
- 2) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. a) del presente DGP (All. 1 del DGP);
- 3) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. b) del presente DGP (All. 2 del DGP);
- 4) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. c) del presente DGP (All. 3 del DGP);
- 5) Regolamento per la verifica delle condizioni accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013 (All. 4 del DGP);
- 6) Codice Etico (All. 5 del DGP);
- 7) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi (All. 6 del DGP);
- 8) Regolamento per il conferimento degli incarichi al personale e per la concessione di autorizzazioni all'espletamento delle attività lavorative extra aziendali (all. 7 del DGP);
- 9) Regolamento per la concessione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni (all. 8 del DGP)
- 10) Le procedure e i protocolli individuati dal MOG 231 a presidio delle aree di rischio e dei processi sensibili di cui alla Parte Speciale del MOG 231 e precisamente:

proc. 1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;

proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;

proc. 3: Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture;

proc. 4: Gestione Contabile e Societaria e Fiscale;

proc. 5: Gestione della Proprietà intellettuale;

proc. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e i Privati;

proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;

proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;

proc. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio;

proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.

VIII.2. - Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento, purchè intervenga prova dell'approvazione/pubblicazione della modifica/integrazione del documento.